

D.C.C. N° 35 DEL 11 MAGGIO 1999

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO N° 114/98 – RIFORMA DELLA DISCIPLINA
RELATIVA AL SETTORE DEL COMMERCIO – ORARI DI VENDITA

Dato atto che con decreto legislativo n. 114 del 31.03.98, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1998, è stata approvata la riforma della disciplina relativa al settore del commercio e che agli artt. 11 e 13 del citato decreto sono stabiliti criteri relativi agli orari degli esercizi di vendita al dettaglio, criteri diventati applicabili a partire dalla data del 24.04.99, termine del periodo transitorio;

Preso atto che, come previsto dai suddetti articoli, gli orari sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto sia di quanto previsto dal decreto stesso, sia dei criteri emanati dai comuni sentite le organizzazioni sindacali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Rilevato che quanto stabilito dal più volte citato decreto legislativo n. 114/98 può essere riepilogato come di seguito precisato:

- apertura al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue, non superando il limite delle tredici ore giornaliere;
- chiusura domenicale e festiva dell'esercizio ed eventuale mezza giornata di chiusura infrasettimanale se stabilita dal comune;
- deroga facoltativa alla chiusura domenicale e festiva nel mese di dicembre oltre a otto domeniche o festività indicate dal comune nel corso dell'anno;
- obbligo dell'esposizione al pubblico dell'orario di effettiva apertura e chiusura dell'esercizio.

Precisato infine che la regione Piemonte, con delibera della giunta regionale n. 2-27125 del 23.04.99 ha ribadito la possibilità per i comuni di definire con maggior precisione criteri relativi agli orari ed ha deliberato di confermare, in via transitoria, nelle more dell'adozione dei procedimenti regionali previsti dal decreto legislativo n.114/98, il riconoscimento di località ad economia turistica per quei comuni che già ne fruivano in base alla normativa previgente che, per quanto riguarda il Comune di Asti, risultano essere le frazioni;

Rilevato pertanto che è opportuno adottare quali criteri generali relativi agli orari per gli esercizi di vendita al dettaglio quanto segue:

- possibilità di apertura dalle ore sette alle ore ventidue, lasciando ai singoli esercenti la determinazione delle ore di apertura antimeridiane e pomeridiane, fermo restando il rispetto del limite delle tredici ore giornaliere;
- chiusura domenicale e festiva degli esercizi;
- possibilità facoltativa di deroga alla chiusura domenicale e festiva nel mese di dicembre, così come sancito dal decreto stesso, nel mese di settembre in occasione del Palio e delle Manifestazioni del settembre astigiano, nel mese di maggio in occasione delle festività patronali e manifestazioni collaterali a detta festività ed al "Palio di Asti";
- altre possibilità di deroga alla chiusura domenicale e festiva da individuarsi con apposite ordinanze sindacali che verranno emesse in occasione di particolari manifestazioni che potranno verificarsi durante l'anno;

- obbligo agli esercenti di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione;
- con specifiche ordinanze sindacali potranno essere previste le modalità di attuazione delle disposizioni speciali di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 114/98;
- gli esercizi aventi sede nelle zone frazionali non soggiacciono ai criteri sopra previsti in quanto rientranti nelle zone a prevalente economia turistica, come da ultimo ribadito con delibera Giunta Regionale n. 2-27125 del 23 aprile 1999;

Tutto ciò premesso;

Visto il decreto legislativo n. 114 del 31.03.98;

Vista la legge n. 142 dell' 08.06.90;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 legge 142/'90, dal Dirigente responsabile del servizio interessato sotto il profilo tecnico, dal Responsabile economico-finanziario sotto il profilo contabile;

Considerato che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria;

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale tenuto conto dell'art. 36, comma 3, legge 142/'90;

La Giunta su relazione proposta dell'Assessore competente ed a voti favorevoli espressi all'unanimità formula la seguente proposta,

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- 1) Di approvare - secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 114/'98 – gli indirizzi e i criteri relativi alla regolamentazione degli orari degli esercizi di vendita al dettaglio del comune di Asti come sotto riportati:
 - possibilità di apertura dalle ore sette alle ore ventidue, lasciando ai singoli esercenti la determinazione delle ore di apertura antimeridiane e pomeridiane, fermo restando il rispetto del limite delle tredici ore giornaliere;
 - chiusura domenicale e festiva degli esercizi;
 - possibilità facoltativa di deroga alla chiusura domenicale e festiva nel mese di dicembre, così come sancito dal decreto stesso, nel mese di settembre in occasione del Palio e delle Manifestazioni del settembre astigiano, nel mese di maggio in occasione delle festività patronali e manifestazioni collaterali a detta festività ed al “Palio di Asti”;
 - altre possibilità di deroga alla chiusura domenicale e festiva da individuarsi con apposite ordinanze sindacali che verranno emesse in occasione di particolari manifestazioni che potranno verificarsi durante l'anno;
 - obbligo agli esercenti di rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione;
 - con specifiche ordinanze sindacali potranno essere previste le modalità di attuazione delle disposizioni speciali di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 114/98;

- gli esercizi aventi sede nelle zone frazionali non soggiacciono ai criteri sopra previsti in quanto rientranti nelle zone a prevalente economia turistica, come da ultimo ribadito con delibera Giunta Regionale n. 2-27125 del 23 aprile 1999;
- 2) Infine con successiva votazione ed a voti favorevoli espressi all'unanimità dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 47.3, L. 18.06.90, n. 142.

Asti, 27.04.99